

PDF Eraser Free

R.G. 3018/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Giudice designato dott. Mariarosa Pipponzi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2023,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3018/2022** promossa da:

(CF: [REDACTED]), nata a Tahla (Marocco) il [REDACTED] e residente  
in Marcheno, via Martiri dell'indipendenza, 46, rappresentata, assistita e difesa in giudizio dall'**avv.**  
**PEZZUCCHI SERGIO** e dall'**avv. PEZZUCCHI GIULIA**, entrambi del foro di Brescia presso il  
cui studio ha eletto domicilio.

**ricorrente****contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e  
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per  
legge.

**resistente****RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 17/03/2022 [REDACTED] chiedeva l'accertamento dello  
*status* di cittadina italiana per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge 5  
febbraio 1992 n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni  
incombente di legge.

In fatto la ricorrente esponeva:



## PDF Eraser Free

- di essere cittadina marocchina e di essere coniugata dall'anno 1997 con il quale aveva ottenuto la cittadinanza italiana il 28/07/2016;
- che da tale unione erano nati tre figli, tutti cittadini italiani: , nato in Marocco il nati in Gardone Valtrompia (BS) il
- che il nucleo familiare così creato risiede in Marcheno, via Martiri dell'Indipendenza n. 46;
- di avere avanzato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 L.n. 91/1992 in data 11 settembre 2018;
- che in data 22 febbraio 2022 risultava destinataria di un provvedimento di rigetto della domanda essendo sussistente la causa preclusiva di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) L.n. 91/1992 per la presenza di una notizia di reato a suo carico per furto aggravato e furto con destrezza risalente al 22/06/2005.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.

Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio, integrata in data 23/02/2023 con il permesso di soggiorno di cui è titolare l'istante, la causa è stata trattenuta in decisione

### PREMESSO

**che** l'articolo 5 della L.n. 91/1992 nella formulazione attualmente in vigore e in vigore al momento del deposito del ricorso recita "1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano **può acquistare** la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.";

**che** l'articolo 6 testualmente prevede "1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.2. Il riconoscimento della sentenza straniera è



## PDF Eraser Free

*richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).*

*3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.*

*4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.”*

**che** il successivo articolo 9.1 introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone *“La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;*

### OSSERVA

che è pacifica in fatto, nonché documentata in giudizio, la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con un cittadino italiano e la titolarità di un permesso di soggiorno di durata illimitata quale soggiornante di lungo periodo, sicché sono pacificamente integrati i requisiti di cui agli articoli 5 e 9.1 sopracitati;

che al momento della presentazione della domanda di *status* (in data 11/09/2018) non era ancora stato introdotto il requisito della adeguata conoscenza della lingua italiana di cui all'art. 9.1 sopracitato che, peraltro, non dipende dalla valutazione discrezionale della P.A., bensì dal possesso del titolo di studio *“rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* oppure una *” apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,*



**PDF Eraser Free**

dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

che, come sottolineato dal Tribunale di Roma anche di recente (*Trib. Roma, sent. 13.11.2019, in Banca dati Leggi d'Italia*), il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto *ex art. 6 c. 1 lett. c della l. 91/92*.

Tuttavia, tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto la ricorrente ha dimostrato di non essere stata condannata per i fatti indicati nel provvedimento oggetto di impugnazione (in particolare: notizia di reato del 22/06/2005 per il reato di cui all'art. 624 c.p. furto aggravato e art. 625 comma 14 c.p. furto con destrezza) e quindi alcun tipo di bilanciamento o di valutazione discrezionale è necessaria per decidere sulla domanda di acquisizione della cittadinanza italiana della donna. Infatti: a) dalla visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nulla risulta; b) nulla risulta altresì dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dal medesimo organo.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite, stante l'intervenuta integrazione documentale da parte ricorrente su sollecitazione del giudice, possono essere integralmente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da

(CF: \_\_\_\_\_) nata a Tahla (Marocco) il \_\_\_\_\_ nei confronti del Ministero degli Interni

**dichiara**

che \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_), nata a Tahla (Marocco) il \_\_\_\_\_ ha acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,

**ordina**

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente;

Spese compensate.

Si comunichi.



**PDF Eraser Free**  
Brescia, 21/02/2023

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi

